



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6555 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Acli Terra Campania per la Legalità, in persona del legale rappresentante pt,
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso
l'avv. Tozzi in Napoli, via Toledo n. 323;

contro

Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco pt,
rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso l'avv.
Lamberti in Napoli, Via Costantino, 52;
Commissario Straordinario di Governo per la Gestione dei Beni Confiscati,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
Comune di Carinola, in persona del Sindaco pt,
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Tescione, con domicilio eletto presso
l'avv. Francesco Casertano in Napoli, via Pietro Colletta n. 12;

nei confronti di

Associazione Libera, Associazioni, Nomi e Numeri Contro Le Mafie, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rando, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Andreoli in Napoli, Riviera di Chiaia n. 155; Associazione Libera e Terre di Don Pepe Diana, in persona del legale rapp.te p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'autorizzazione prot. n. 0007059 del 4.8.2009 dell'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Pignataro con la quale si autorizza l'associazione Libera e Terre di Don Pepe Diana all'attività di mietitura condotta su terreni confiscati alla criminalità organizzata.

della delibera di giunta del Comune di Pignataro n. 50/2009 con cui si revoca la concessione all'Acli Terra di Benevento dell'uso degli immobili confiscati; con motivi aggiunti:

della nota dell'Agenzia del Demanio prot. 24279 del 22.4.2009;

delle delibere GC del **comune di Pignataro Maggiore** n. 5 del 22.1.2013 e n. 35 del 18.3.2011;

della delibera del commissario Prefettizio n. 5 del 12.5.2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del **Comune di Pignataro Maggiore**, del Commissario Straordinario di Governo per la Gestione dei Beni Confiscati, dell'Associazione Libera contro le Mafie e del Comune di Carinola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In base ad una convenzione sottoscritta il 28.4.2003 il **Comune di Pignataro Maggiore** ha assegnato in concessione all'associazione Acli Terra Benevento la gestione di alcuni beni immobili (terreni agricoli e fabbricati) posti nel territorio comunale e confiscati ad associazione camorristiche.

Con delibera GC n. 50 del 9.4.2009 del medesimo Comune la detta concessione è stata revocata in ragione dell'accertato uso di tali beni non conforme a quanto disposto con il provvedimento di attribuzione: l'attività di mietitura dei campi coltivati a grano è stata dunque assegnata ad altra associazione con nota n. 6922 del 30.7.2009.

La stessa associazione concessionaria ha comunque reso noto al Comune di volere recedere dall'affidamento dei beni confiscati nel Comune, precisando anche di aver diffidato "chiunque ad utilizzare illecitamente il proprio marchio" nella gestione degli stessi beni (nota prot. 4135 del 4.5.2009).

Avverso tali provvedimenti è insorta con il ricorso odierno l'Associazione Acli Terra Campania per la legalità la quale contesta, deducendo la propria qualità di sub-concessionaria della distinta associazione Acli Terra di Benevento, la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale concedente.

Con motivi aggiunti depositati il 26.5.2010 la stessa ricorrente impugna poi il provvedimento dell'Agenzia del Demanio prot. 24279 del 22.4.2009 - e gli atti ad esso consequenziali - con cui viene revocato il precedente atto di destinazione (prot. 44704 del 16.12.2002) in base al quale i terreni confiscati nel **Comune di**

Pignataro Maggiore erano stati trasferiti dall'Agenzia al patrimonio indisponibile dello stesso Comune per progetti con finalità sociale.

Con motivi aggiunti depositati il 16.2.2015 viene infine contestato l'affidamento all'associazione Le Terre di Don Peppe Diana degli immobili oggetto della precedente concessione all'Accli Terra di Benevento.

2. All'udienza del 4 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3.- Il ricorso non può essere accolto.

3.1.- Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione comunale resistente fondata sulla carenza di legittimazione ad agire dell'associazione istante.

L'eccezione merita di essere condivisa.

La ricorrente sostiene di essere sub-concessionaria dell'ACLI Terra di Benevento che a sua volta è stata concessionaria dei richiamati terreni confiscati alla criminalità organizzata.

In tale qualità la stessa ricorrente impugna in via principale gli atti assunti dal Comune nella gestione del rapporto concessorio e *in primis* la revoca della concessione per fatti imputabili all'associazione concessionaria (utilizzo del bene per finalità non riconosciute in sede di rilascio della concessione).

Al riguardo si premette che la legittimazione a ricorrere presuppone il riconoscimento dell'esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione (o da un soggetto ad essa equiparato), investita dall'azione esperita.

Non è peraltro sufficiente la semplice possibilità di ricavare dall'invocata sentenza di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, occorrendo, invece, un'ulteriore condizione-elemento che valga a differenziare il soggetto da tutti quanti avrebbero un generico interesse alla legalità dell'azione amministrativa,

essendo quest'ultimo interesse riconosciuto non al *quisque de populo*, ma solamente a quel soggetto che si trovi, rispetto alla generalità, in una posizione legittimante differenziata.

La prova della legittimazione attiva al ricorso, consistente nella dimostrazione della titolarità di una posizione giuridica differenziata in relazione al provvedimento amministrativo che si intende impugnare, spetta alla parte ricorrente su cui incombe l'onere di fornire con idonea documentazione la prova della propria legittimazione a ricorrere.

Nel caso di specie non sussiste prova dell'esistenza di tale posizione legittimante posto che:

- 1) l'Acli Terra di Benevento non risulta dagli atti del giudizio aver delegato o dato in subconcessione l'uso dei terreni in questione;
- 2) tale eventuale trasferimento di facoltà a terzo non risulta comunque essere stato autorizzato dal Comune concedente;
- 3) la stessa concessionaria ha rinunciato all'utilizzo dei beni in questione (v. nota del 4.5.2009 sopra richiamata).

In base agli atti di causa, si osserva dunque che la qualità di subconcessionaria non emerge da nessun atto formale assunto dalla concessionaria o dal **Comune di Pignataro Maggiore**. Non valgono al riguardo le interlocuzioni che le diverse amministrazioni coinvolte hanno intrattenuto per svariate ragioni con l'associazione ricorrente ma che nel caso di specie non risultano aver mai dato luogo al riconoscimento di una posizione giuridicamente rilevante in relazione ai beni utilizzati.

Ne consegue che l'attuale ricorrente non può ritenersi legittimata a contestare per via giudiziaria la revoca della concessione rilasciata ad un soggetto terzo, a fortiori quando come nella vicenda odierna tale soggetto ha deciso di non opporsi alla revoca del proprio titolo, rinunciandovi anzi espressamente.

In ragione di quanto precede il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.

4. – Per le stesse ragioni il gravame è carente del requisito della legittimazione attiva con riferimento ai motivi aggiunti depositati il 26.5.2010 volti a contestare la revoca da parte dell’Agenzia del Demanio della destinazione dei beni in questione al **Comune di Pignataro Maggiore**.

Anche in questo caso l’associazione ricorrente non esibisce una relazione giuridicamente significativa e differenziata con i beni oggetto dell’attività provvedimentale.

5. – Ugualmente privi di pregio sono i motivi aggiunti depositati il 16.2.2015 e volti ad impugnare l’affidamento in concessione degli stessi immobili ad altra associazione – “Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra”.

In primo luogo si ribadisce per le ragioni già esposte la carenza di legittimazione attiva in capo all’Acli - Terra Campania per la legalità.

In secondo luogo non può essere condivisa la doglianza relativa alla pretesa violazione dell’art. 48 D.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui dispone che l’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità mafiosa sia effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

Nelle convezioni allegate alle impugnate delibere GC n. 5 del 22.1.2013 e n. 35 del 18.3.2011 viene infatti dato conto - come rilevato dalla stessa amministrazione comunale e non contestato dalla ricorrente - che l’affidamento è stato preceduto dalla pubblicazione di avviso pubblico.

Tale avviso pubblico, consentendo ai soggetti interessati di evidenziare il proprio interesse alla gestione dei beni confiscati, è nel caso di specie condizione sufficiente per ritenere rispettati i principi di trasparenza e pubblicità fissati dal citato art. 48 D.lgs. n. 159/2011.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00= in favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)